Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO Via Calepina, 13 38122 TRENTO (TN)

Iscrizione N: TN00015 Il Presidente della Sezione provinciale di Trento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 25/02/2021 registrata al numero di protocollo 1521/2021;

Vista la deliberazione della Sezione provinciale di Trento in data 14/04/2021 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

10A - E

dell'impresa/Ente CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione provinciale di Trento in data 21/05/2021 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. PC39OAA8 e appendice n. 1 prestate da Zurich Insurance Plc per l'importo di Euro 30500,00 per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa:

Denominazione: CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.

Con Sede a: MOENA (TN)

Indirizzo: STRADA MARCIALONGA 42

CAP: 38035


Codice Fiscale: 00181840224

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:

10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi)

Classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 200.000,00)

Inizio validità: 12/07/2021 Fine validità: 12/07/2026





Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO Via Calepina, 13 38122 TRENTO (TN)

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

RESPONSABILI TECNICI:

CHIOCCHETTI LODOVICO codice fiscale: CHCLVC75A04C372P abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10A - E

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.



Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO Via Calepina, 13 38122 TRENTO (TN)

Art. 3 (ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRENTO, 04/06/2021

Il Segretario - Dott.ssa Isabella di Cicco - Il Presidente - Françoise Chini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Trento n. 2390/78 del 25.1.78)

